



Fornitura di servizi di igiene, sicurezza del lavoro, ambiente e qualità



**Sede Legale:**

**83020 Marzano di Nola (AV) - Via Cavalier Ferrante, 19**

**Sedi Operative**

**80035 Nola -Na- via San Massimo, 539 -telefax +390818214758**

**80133 Int Porto -Calata Porta Massa - Molo 18 - Stazione Marittima +390815523447**

**Cell: +393388376804 - +393387082610**

**Email: - [info@cmlvesuvio.com](mailto:info@cmlvesuvio.com)**

**Posta certificata:[info@pec.cmlvesuvio.com](mailto:info@pec.cmlvesuvio.com)**

**Sito internet: [www.cmlvesuvio.com](http://www.cmlvesuvio.com)**

## Gestione lavoratori “fragili” ossia a maggior rischio di complicanze in caso di Covid19

Informativa del Medico competente per tutto il personale dipendente a cura del Datore di Lavoro

In merito al DPCM 8 marzo 2020 art. 3 comma 1 lettera b, nonché al punto 12 del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 e della relativa Sindrome Respiratoria Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e protocollo del 24 Aprile 2020, che indicano le procedure per identificazione dei lavoratori “fragili”, in uno con l’Art. 26 comma 2 del Decreto legge n° 18 del 17/03/2020 che invece identifica le autorità sanitarie competenti che devono rilasciare tale tipo di certificazione al lavoratore fragile per permettergli di usufruire dei relativi benefici, questo ufficio del Medico Competente comunica che in corso di Sorveglianza Sanitaria del personale effettuerà un’anamnesi personale mirata ad identificare tali condizioni e, eventualmente qualora sussistano dubbi, a richiedere certificato anamnestico al Medico di Medicina Generale, cercando qualora possibile di evitare comunicazioni al Datore di lavoro, nei casi in cui tale comunicazione non fosse necessaria. Resta inteso che chiunque ritenga, a prescindere dalla visita con lo scrivente, di trovarsi in tale condizione o che sia già stato certificato come fragile dal Medico di Medicina Generale precedentemente, potrà rivolgersi direttamente al Medico di Medicina Generale, sentito il Medico Competente, il quale valuterà l’impossibilità a gestire la specifica condizione di fragilità con le necessità e dinamiche aziendali ( in primis lavoro agile, riduzione dei rapporti interpersonali, implementazione delle misure di sicurezza per illo specifico lavoratore), qualora il medico valuti l’impossibilità di riammettere a lavoro il soggetto, lo stesso procederà a richiedere il certificato al medico curante e lo scrivente rappresenta la massima disponibilità a dettagliarne le motivazioni al curante. A titolo di esempio, per lavoratori la cui condizione di fragilità è dubbia, si procederà ad attivare il lavoro agile e, quando non possibile, misure di tutela implementative nell’ambiente di lavoro (DPI a maggior potere protettivo, turnistica personalizzata etc.), ovviamente in tali casi sarà necessario procedere a comunicare il dato al Datore di lavoro, mentre per i lavoratori che presentano delle condizioni di fragilità critiche, tali da non suggerire comunque e a prescindere un utilizzo lavorativo, il Medico Competente provvederà ad attivare personalmente il Medico di Medicina Generale per il rilascio del certificato medico a tutto il 31 luglio 2020. Infatti sul supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 è stato pubblicato il **Decreto-legge 19 maggio 2020** recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19". Che all’art. 74 proroga a tutto il 31 luglio 2020 la validità del certificato medico di fragilità rilasciato dal Medico di Medicina Generale. I motivi di tale procedura sono di seguito riportati:

- 1) La comunicazione da parte del MC al DL del nominativo dei lavoratori “fragili”, per i casi in cui il Datore di lavoro non può mettere in atto direttamente misure di tutela, di per sé comporterebbe una violazione del GDPR UE n° 679/2016, essendo implicitamente riconducibile il soggetto ad una delle patologie che determinano tale condizione;
- 2) Tale procedura, nei casi di grave fragilità, comunque comporterebbe l’attivazione del medico di medicina generale o dell’ufficio Medico-legale del distretto ASL per la

necessaria certificazione, rendendo la comunicazione al Datore di lavoro un inutile acquisizione di dati sensibili.

Nell'ottica della massima collaborazione del MC all'attività di contenimento del contagio da COVID-19 regolamentata e disposta dal Governo, comunichiamo al DL, al RSPP e alle RLS la necessità di informare tutti i lavoratori riguardo all'obbligo, qualora ritenessero di trovarsi o anche solo nel dubbio, in una delle condizioni che comportano la connotazione di fragile, di rivolgersi, al MMG o ai Servizi di Medicina Legale del distretto di appartenenza, secondo la procedura indicata nell'allegato delle presenti Procedure, al fine di ottenere la certificazione spettante ai soggetti a maggior rischio di sviluppare complicanze dall'infezione

Ad oggi, in riferimento all'Art. 74 del cd Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020 n° 34) è stata estesa al 31 luglio la tutela esclusivamente per i soggetti beneficiari dei diritti di cui all'Art. 3 comma 1 e comma 3 della Legge 104/92 qualora tali benefici siano stati riconosciuti per patologie oncologiche, immunodepressive o necessità di relative cure.

Resta inteso che in condizioni equiparabili ma per cui non è ancora stato riconosciuto l'Art. 3 comma 2 oppure il comma 3, il soggetto potrà procedere a farne immediata richiesta, per tramite del medico curante al Dipartimento di Medicina legale dell'ASL di appartenenza.

**Si ricorda altresì, come espressamente esplicitato dall'art. 3 comma 1 lettera b del DPCM 8 marzo 2020 che per tali soggetti così detti fragili è fatta espressa raccomandazione, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità' e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d).**

*N.B. L'assenza dal servizio per chi rientra nelle fattispecie previste dalla legge 104 è equiparata al ricovero ospedaliero o alla malattia e non potrà al contempo essere considerata incidente ai fini del calcolo del periodo di comporta, essendo una misura di profilassi .*

Napoli addì 19/05/2020

Il Medico Competente

Giuseppe Cascone



Art.3 comma 1 DPCM 8 Marzo / punto 12 del PROTOCOLLO CONDIVISO del 14/03/2020

COMUNICAZIONE DEL MC AL D.L., RSPP, RLS.  
PROPOSTA DI UNA PROCEDURA DI TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI  
**INFORMATIVA AI LAVORATORI FRAGILI DA CONSEGNARE A TUTTO IL PERSONALE CON COPIA FIRMATA DA TENERE PER RICEVUTA E INFORMAZIONE**

**MMG** ai sensi del D.L. n° 18 17/03/2020 art.26 comma 2 e art. 74 del Decreto Rilancio

NON RILASCIARE IL CERTIFICATO INPS ma il foglio anamnestico della condizione di fragilita'?

**RILASCIARE IL CERTIFICATO INPS CON CODICE NOSOLOGICO V07 E PATOLOGIA PER CUI RITIENE FRAGILE NELLA CASELLA DIAGNOSI**

Non rilascia il foglio anamnestico in quanto non riconosce la condizione di fragilita'.

Contattare l'ufficio Medico Legale del distretto di appartenenza.

Contattare il MC

Rilascia la certificazione

NON Rilascia la certificazione

Non riconosce la condizione di fragilita'

Il MC riconosce la condizione di FRAGILE

Contattare il MC

Contatta l'ufficio Medico Legale